

## OBBLIGO VERIFICHE PERIODICHE DEI SISTEMI DI PROTEZIONI DI INTERFACCIA PER IMPIANTI DI PRODUZIONE

Comunicazione di Amias Servizi Srl ai sensi dell'art. 2.3 della delibera 786/2016/R/EEL destinata ai produttori MT – BT.

Informativa sulle “*Tempistiche per l'applicazione delle nuove disposizioni della Norma CEI 0-16 e della nuova edizione della Norma CEI 0-21 relative agli inverter, ai sistemi di protezione interfaccia e alle prove per i sistemi di accumulo*”.

In data 22 dicembre 2016 è stata pubblicata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, la Delibera **786/2016/R/EEL** disponibile al seguente link: (<http://www.autorita.energia.it/it/docs/16/786-16.htm>).

Si segnala che tale delibera, ha stabilito l'entrata in vigore delle disposizioni previste dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21 nel caso di impianti di produzione da connettere in bassa tensione e le **scadenze per le verifiche periodiche dei sistemi di protezione di interfaccia (SPI)** degli impianti di produzione.

Le verifiche periodiche con cassetta prova relè, previste dall'Allegato U della Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e dall'Allegato G alla nuova edizione della Norma CEI 0-21, riguardano i sistemi di protezione di interfaccia a servizio di impianti di produzione:

- a) connessi in media tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i sistemi di protezione di interfaccia;
- b) connessi in bassa tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo dedicato (relè di protezione esterno).

I risultati, ovvero i test report delle verifiche, dovranno essere inoltrati al gestore di rete al seguente indirizzo PEC: [pec@pec.amiaservizi.it](mailto:pec@pec.amiaservizi.it)

*Le verifiche sui sistemi di protezione di interfaccia dovranno essere effettuate obbligatoriamente anche all'atto della sostituzione dei medesimi nel caso di guasto e/o malfunzionamento.*

La deliberazione stessa prevede, inoltre, che in caso di mancata effettuazione delle verifiche periodiche, il gestore di rete, durante il primo mese successivo alla scadenza, invia un sollecito ai clienti per l'effettuazione delle verifiche, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

**Nel caso in cui i soggetti interessati non abbiano provveduto all'effettuazione delle verifiche entro un mese dal ricevimento del sollecito, il gestore di rete informa il GSE che provvede a sospendere l'erogazione degli incentivi qualora previsti e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove presenti.**

Si riporta di seguito una sintesi delle scadenze della delibera:

Data entrata in esercizio impianti di produzione (connessi in BT e MT)	Verifiche periodiche dei sistemi (*):
fino al 31 dicembre 2009	- <b>30 settembre 2017;</b> - 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell'entrata in vigore della deliberazione 786/2016/R/EEL
dall'1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012	- <b>31 dicembre 2017;</b> - 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell'entrata in vigore della deliberazione 786/2016/R/EEL
dall'1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016	- <b>31 marzo 2018</b> - 5 anni dalla data di entrata in esercizio; - 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell'entrata in vigore della deliberazione 786/2016/R/EEL
dall'1 agosto 2016	- <b>entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio</b>

(\*) Qualora l'impianto di produzione sia costituito da due o più sezioni, anche eventualmente dotato di più sistemi di interfaccia e/o con diverse date di entrata in esercizio, ai fini degli obblighi riguardanti l'effettuazione delle verifiche periodiche si fa riferimento alla data di entrata in esercizio della prima sezione dell'impianto di produzione per la verifica di tutti i sistemi di protezione di interfaccia.

Con il suddetto provvedimento vengono definite, inoltre, le tempistiche per l'entrata in vigore delle disposizioni previste dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21 (edizione luglio 2016) nel caso di impianti di produzione da connettere in bassa tensione:

<b>Data presentazione richiesta di connessione impianti di produzione in BT</b>	<b>Disposizioni normative</b>
<b>fino al 30 giugno 2017</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- trovano applicazione le disposizioni della precedente edizione della Norma CEI 0-21, ivi incluso il limite di 1 kW. Pertanto, nel caso di richieste di connessione presentate fino al 30 giugno 2017 potrebbero continuare a essere utilizzati inverter e sistemi di protezione di interfaccia rispondenti ai requisiti della precedente edizione della Norma CEI 0-21;</li><li>- su istanza del richiedente, è comunque possibile applicare le disposizioni previste dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21, qualora i dispositivi e/o sistemi di accumulo degli impianti di produzione siano conformi e certificati secondo le disposizioni della nuova edizione della Norma CEI 0-21.</li></ul>
<b>dall' 1 luglio 2017</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- estensione del campo di applicazione delle disposizioni alla nuova edizione della Norma CEI 0-21 anche agli impianti di produzione con potenza nominale inferiore a 1 kW;</li><li>- gli inverter e i sistemi di protezione di interfaccia e le relative dichiarazioni di conformità devono essere conformi alla nuova edizione della Norma CEI 0-21;</li><li>- i sistemi di accumulo devono essere certificati con dichiarazione di conformità secondo le disposizioni previste dall'Allegato B bis della nuova edizione della Norma CEI 0-21.</li></ul>